

N. R.G. 4962/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **4962/2014** promossa da:

HOTEL GARDEN S.R.L. (ORA FALL.TO HOTEL GARDEN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE)

SANDRO

ALESSANDRO

BRUNO

(C.F.

ATTORI



contro

GESTIONE CREDITI S.P.A.

, con il patrocinio

dell'avv. BONTEMPI PAOLO, elettivamente domiciliata in VIA NAVIGLIO 14 48018
FAENZA (RA) presso il difensore avv. BONTEMPI PAOLO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gestione Crediti s.p.a., quale cessionaria di crediti in sofferenza vantati da Banca Popolare di Ravenna s.p.a., ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 1271/14 emesso in data 22/07/2014 (depositato il 23/07/2014), con il quale è stato intimato a Hotel Garden s.r.l., quale obbligata principale, a Sandro Alessandro e Bruno quali fideiussori, il pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di € 199.593,79, oltre a interessi di mora, di cui:

€ 121.001,39 quale credito residuo in linea capitale al 25/06/2014 del mutuo chirografario n. 860/005/1018481 concesso da Banca Popolare di Ravenna s.p.a. a Hotel Garden s.r.l. il 09/06/2009 e revocato il 20/02/2012, dell'importo di € 130.000,00;

€ 12.974,59 quali interessi maturati al 25/06/2014 sul debito in linea capitale del suddetto mutuo chirografario;

€ 53.334,43 quale saldo debitore in linea capitale al 25/06/2014 dell'apertura di credito su c/c n. 107040, acceso presso Banca Popolare di Ravenna s.p.a. il 02/11/2006 e revocato il 20/02/2012, dell'importo di originari € 50.000,00;

€ 12.283,38 quali interessi maturati al 25/06/2014 sulla predetta apertura di credito.

Il suddetto decreto ingiuntivo è stato emesso con clausola di provvisoria esecutorietà solo nei confronti di Hotel Garden s.r.l. e di Sandro



Gli ingiunti hanno proposto rituale opposizione avverso tale provvedimento monitorio, eccependo:

- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incertezza e inesattezza della somma ingiunta indicata nel provvedimento monitorio;
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di idonea prova scritta del credito azionato in via monitoria;
- l'illegitima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese;
- l'applicazione di tassi di interesse usurari;

e chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte alla restituzione e/o compensazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse.

Gestione Crediti s.p.a. si è costituita in giudizio, rilevando l'esistenza di un errore materiale nel decreto ingiuntivo opposto e contestando integralmente la fondatezza delle difese avversarie.

In seguito all'interruzione del processo per intervenuto fallimento della società obbligata principale, dichiarato dal Tribunale di Ferrara con sentenza n. 52/2016 emessa in data 05/10/2016 e depositata in data 10/10/2016, Sandro e Alessandro hanno ritualmente provveduto alla riassunzione nei confronti di Gestione Crediti s.p.a., di Bruno e del Fallimento Hotel Garden s.r.l. in liquidazione.

La curatela fallimentare non si è costituita nella fase di riassunzione.

Deve pertanto rilevarsi, in primo luogo, che la domanda proposta in via monitoria nei confronti di Hotel Garden s.r.l. non può essere più trattata in questa sede, e va pertanto dichiarata improcedibile, stante la competenza esclusiva inderogabile del giudice delegato del fallimento, a norma degli artt. 93 e ss. l. fall., ad esaminare tutte le domande tese ad ottenere il riconoscimento di un credito – o ad altro bene – nei confronti del debitore fallito; va inoltre dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Fallimento Hotel Garden s.r.l. in liquidazione.



Va infatti considerato che *“nella ipotesi di dichiarazione di fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di “sentenza impugnabile”, esplicitamente richiesta dall’art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica. Ne discende in tal caso che, essendo il decreto ingiuntivo inefficace e inopponibile alla massa, la domanda deve essere riproposta al giudice fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale sul criterio della competenza funzionale del giudice che ha emesso l’ingiunzione”* (Cass. 20/03/2006 n. 6098); v. inoltre Cass. 10/10/2017 n. 23679, secondo la quale *“nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento”*; v. anche Trib. Taranto 15/09/2016 n. 2612.

Deve inoltre rilevarsi l’intervenuta estinzione del processo relativamente all’opponente Bruno per mancata tempestiva riassunzione da parte del medesimo e di Gestione Crediti s.p.a., non potendo ritenersi idonea ad impedire tale parziale estinzione la riassunzione effettuata dai condebitori Sandro e Alessandro poiché le cause di questi ultimi sono giuridicamente distinte e autonome rispetto a quella proposta dal pur essendo sorto formalmente un solo processo per effetto della congiunta opposizione al decreto ingiuntivo.

Va poi osservato che la curatela fallimentare, rimanendo contumace, non ha riproposto la domanda di restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ai danni della società fallita, e che i garanti Sandro e Alessandro non sono legittimati a riproporre detta domanda.



Per quanto riguarda il merito dell'opposizione proposta da questi ultimi avverso il decreto ingiuntivo n. 1271/14, va osservato che:

- la lamentata incertezza e inesattezza della somma ingiunta è dovuta ad un mero errore materiale nella redazione del provvedimento monitorio, costituito dalla dicitura *“la somma di euro 133.975,98, € 199.593,79, oltre a interessi di mora convenzionali nei limiti della soglia usuraria”*, inserita dopo l'ingiunzione a Bruno e ad Alessandro di pagare, in solido, alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, l'importo di € 199.593,79, oltre a interessi di mora convenzionali nei limiti della soglia usuraria;
- detto errore materiale va corretto sostituendo la dicitura fra virgolette sopra riportata con la seguente: *“con limitazione dell'ingiunzione a carico di Bruno all'importo di € 133.975,98, oltre a interessi di mora convenzionali nei limiti della soglia usuraria”*;
- non sussiste l'eccepta carenza di prova scritta a sostegno dell'azione monitoria: il decreto ingiuntivo è stato ritualmente emesso sulla base dei contratti di mutuo chirografario, di apertura di credito in conto corrente e di fidejussione (docc. 3, 5, 6 e 9 allegati al ricorso per ingiunzione), nonché di idoneo estratto conto munito di certificazione di veridicità, liquidità e conformità *ex art. 50 del T.U.B.*, con elenco dei movimenti a partire dal 01/01/2012 (docc. 8 e 10 allegati al ricorso per ingiunzione), non essendo necessaria in sede monitoria la produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto¹;
- contrariamente a quanto sostenuto dagli oppositori, la prova agevolata del credito bancario, prevista dal citato art. 50 del T.U.B., deve ritenersi utilizzabile anche da parte della società resasi cessionaria di tale credito nell'ambito di un'operazione di

¹ In questo senso v. App. Milano 4/4/2003, secondo la quale *“in tema di prova del credito azionato da una banca mediante ricorso per decreto ingiuntivo, l'art. 50 d. lgs. n. 385 del 1993 non richiede, stando al suo tenore letterale, la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l'intero arco del rapporto, giacché trattasi di norma improntata ad esigenze di semplificazione e agevolazione probatoria che risultano soddisfatte dalla mera esposizione del saldo finale, pur sempre portato da un “estratto conto”, per di più virtualmente ma efficacemente suffragata, per effetto della certificazione del dirigente, da tutte le scritturazioni dell'istituto relative al rapporto”*; nello stesso senso v. anche Cass. 2/8/2013 n. 18541, secondo la quale nella fase monitoria *“è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB”*.



cartolarizzazione, come Gestione Crediti s.p.a. nel caso in esame, sempre che l'estratto conto certificato sia stato rilasciato, come nel caso di specie, dalla banca cedente;

- le doglianze relative alle somme ingiustificatamente addebitate a titolo di interessi anatocistici e usurari hanno carattere assolutamente generico, in quanto formulate senza allegazione di conteggi e/o consulenze di parte, e senza alcuna precisazione finalizzata alla specifica individuazione dei presunti addebiti illegittimi, in palese violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento delle difese svolte dagli opposenti, nonostante la banca abbia provveduto già nella fase monitoria al deposito di tutti i contratti e successivamente, al momento della sua tempestiva costituzione nel giudizio di opposizione, anche al deposito di tutti gli estratti conto, dall'apertura alla chiusura del rapporto di conto corrente;

- tale genericità comporta l'inammissibilità della C.T.U. contabile richiesta dagli opposenti, stante la sua natura meramente esplorativa.

In conclusione, vanno dichiarate l'improcedibilità della domanda monitoria e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Fallimento Hotel Garden s.r.l. in liquidazione (poiché il credito azionato nei confronti della società fallita deve a questo punto essere accertato a norma degli artt. 93 e ss. 1. fall., e il provvedimento monitorio non è opponibile alla massa), nonché l'estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione relativamente all'opponente Bruno va invece rigettata, perché totalmente infondata nel merito, l'opposizione proposta da Sandro e Alessandro

Le spese di lite seguono la soccombenza, salva l'applicazione dell'art. 310, comma 4, c.p.c. relativamente alla causa tra Gestione Crediti s.p.a. e Bruno

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:



- 1) dispone la correzione del decreto ingiuntivo n. 1271/14, sostituendo la dicitura “*la somma di euro 133.975,98, € 199.593,79, oltre a interessi di mora convenzionali nei limiti della soglia usuraria*” con la dicitura “*con limitazione dell’ingiunzione a carico di Bruno all’importo di € 133.975,98, oltre a interessi di mora convenzionali nei limiti della soglia usuraria*”;
 - 2) dichiara l’improcedibilità della domanda monitoria nei confronti del Fallimento Hotel Garden s.r.l. in liquidazione e l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1271/14 nei confronti dello stesso Fallimento;
 - 3) dichiara l’estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione relativamente all’opponente Bruno e la conseguente esecutorietà *ex art. 653 c.p.c.* del decreto ingiuntivo n. 1271/14 nei suoi confronti;
 - 4) respinge l’opposizione proposta da Sandro e Alessandro e dichiara conseguentemente l’esecutorietà *ex art. 653 c.p.c.* del decreto ingiuntivo n. 1271/14 nei confronti di Alessandro
 - 5) condanna Sandro e Alessandro in solido tra loro, a rifondere a Gestione Crediti s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
- Così deciso in Ravenna, il giorno 16/02/2018.

Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)

